

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 febbraio 2023.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sant’Onofrio e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sant’Onofrio (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell’ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all’ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant’Onofrio (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Micucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell’interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Sant’Onofrio (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 21 febbraio 2023.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all’uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l’ipotesi dissolutiva dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento del 22 febbraio 2023.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant’Onofrio (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Micucci, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Vibo Valentia.

Roma, 24 febbraio 2023

*Il Ministro dell’interno: PIANTEDOSI*

23A01488

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1° marzo 2023.

**Aggiornamento del registro nazionale delle varietà agrarie e ortive.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il



19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dot.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costituente di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, in corso di registrazione;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, in corso di registrazione;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023, in corso di registrazione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare

il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;

Visti i pareri espressi nelle riunioni del 16 e 20 dicembre 2022 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione, oggetto del presente provvedimento;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere una variazione di denominazione delle varietà indicate nel presente dispositivo;


Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:


Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate.




**GIRASOLE**

CODICE SIAN	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE CONSERVAZIONE IN PUREZZA	IBRIDO
20814	<b>N4H404 CL</b>	Nuseed Americas Inc.	S
21689	<b>KHC00121</b>	KWS SAAT SE & Co. KGaA.	S
21829	Carmo CL	Semillas Fito' S.A.	S
21857	Owell	RAGT 2N S.A.S.	S
21858	Bellisoll	RAGT 2N S.A.S.	S
21867	Nobillis CLP	RAGT 2N S.A.S.	S
21869	Holib CLP	RAGT 2N S.A.S.	S
21873	Moheli	RAGT 2N S.A.S.	S
21875	RGT Exallto	RAGT 2N S.A.S.	S
21958	LS Kiwy	Laboulet Semences	S
21968	<b>LG50346</b>	Limagrain Europe S.A.	S
21969	Spantas	Limagrain Europe S.A.	S
21971	<b>LG50438</b>	Limagrain Europe S.A.	S
21975	<b>LG50661 CLP</b>	Limagrain Europe S.A.	S
21976	<b>LG50677</b>	Limagrain Europe S.A.	S
21977	<b>LG58701 CL</b>	Limagrain Europe S.A.	S
21978	<b>LG50639 SX</b>	Limagrain Europe S.A.	S
21979	<b>LG50471 CLP</b>	Limagrain Europe S.A.	S
21981	<b>LG50686 CLP</b>	Limagrain Europe S.A.	S
21983	Azzura SU	Limagrain Europe S.A.	S
21984	<b>LG50282</b>	Limagrain Europe S.A.	S
21985	<b>LG50654</b>	Limagrain Europe S.A.	S
22012	Speedy	MAS SEEDS	S
22013	Norman CP	MAS SEEDS	S
22019	Starfire	MAS SEEDS	S
22052	SY Lancelo	Syngenta France S.A.S.	S
22061	<b>LG50321 CLP</b>	Limagrain Europe S.A.	S
22062	<b>LG50558 CLP</b>	Limagrain Europe S.A.	S
22064	<b>LG50303</b>	Limagrain Europe S.A.	S



CODICE SIAN	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE CONSERVAZIONE IN PUREZZA	IBRIDO
22065	<b>LG50486</b>	Limagrain Europe S.A.	S
22066	<b>LG50648</b>	Limagrain Europe S.A.	S
22067	Calypso SU	Limagrain Europe S.A.	S
22068	Jumper CLP	Limagrain Europe S.A.	S
22070	Berlioz CLP	Limagrain Europe S.A.	S
22073	Etham CLP	Limagrain Europe S.A.	S
22074	<b>LG50668 CLP</b>	Limagrain Europe S.A.	S
22076	<b>LG50564 CLP</b>	Limagrain Europe S.A.	S
22088	SY Vostok Ar	Syngenta France S.A.S.	S
22114	RGT Garibaldi CLP	RAGT 2N S.A.S.	S
22115	<b>RA1036356</b>	RAGT 2N S.A.S.	S
22116	Arllem CLP	RAGT 2N S.A.S.	S
22221	<b>P63HE177</b>	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
22222	<b>INDEM7323</b>	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
22223	<b>XF20952</b>	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
22224	<b>P64LE185</b>	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
22225	Buli	Panam France S.A.R.L.	S
22240	<b>LID1057L</b>	Euralis Semences	S
22241	<b>LID1024L</b>	Euralis Semences	S
22242	<b>LID1009L</b>	Euralis Semences	S
22243	<b>LID1028L</b>	Euralis Semences	S
22246	<b>1055H</b>	Euralis Semences	S
22258	Insun 120	Euralis Semences	S
22259	<b>LID5038H</b>	Euralis Semences	S
22262	Insun 299 SU	Euralis Semences	S
22277	<b>LID1015L SU</b>	Euralis Semences	S
22279	Supernova SU	Euralis Semences	S
22280	<b>LID2032H CLP</b>	Euralis Semences	S



**RISO**

CODICE SIAN	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE CONSERVAZIONE IN PUREZZA
21860	Araldo PV	Lugano Leonardo S.r.l.
21530	Celtiko	Innocenti Mauro
22047	Chirone	AL.MO S.p.A.
22092	Circe	AL.MO S.p.A.
21865	<b>CL112</b>	Polenghi Giandomenico
21864	<b>CL145</b>	Polenghi Giandomenico
21862	<b>CL225HP</b>	HPR S.r.l.
21861	<b>CL228HP</b>	HPR S.r.l.
21863	<b>CL44</b>	Polenghi Giandomenico
21563	Corsa	Lugano Leonardo S.r.l.
21855	Diva PV	Lugano Leonardo S.r.l.
21859	Formula PV	Lugano Leonardo S.r.l.
20797	Grecale	Riso Gallo S.p.A.
20863	<b>IRES1117</b>	Biloni Massimo
20862	<b>IRES1172</b>	Biloni Massimo
21854	Luce PV	Lugano Leonardo S.r.l.
21733	<b>MZA11</b>	Società Agricola Giulio Melzi d'Eril
22141	<b>SA2003</b>	Sa.Pi.Se. Sardo Piemontese Sementi
22091	Sibilla	AL.MO S.p.A.
21856	Sunrose PV	Lugano Leonardo S.r.l.
21318	Paganini	SIS Società Italiana Sementi; CREA- Centro di Ricerca per la Cerealicoltura (Crea-CI-VC)

**TABACCO**


SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11863	<b>171A</b>	Manifatture Sigaro Toscano S.P.A.
11862	Foiano	Manifatture Sigaro Toscano S.P.A.
11864	<b>171A104</b>	Manifatture Sigaro Toscano S.P.A.

2. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varietà agrarie di cui al comma 1 sono depositati presso questo ministero.

## Art. 2.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
21327	Girasole	2005L	Insun 277 SU
21401	Girasole	4053L CLP	Insun 288 CLP



Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2023

*Il direttore generale:* ANGELINI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.*

23A01550

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 2023.

**Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Piacenza, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a

titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11 luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Piacenza:

prot. n. 2015/1961/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14797 del 13 settembre 2021, e prot. n. 2015/5963/U.O.ST-BO2 del 17 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/17675 del 29 ottobre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Bobbio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati «Terreni demaniali in sinistra del fiume Trebbia» e «Terreno ex alveo del fiume Trebbia Pincasale»;

prot. n. 2015/3663/BO2 dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14793 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4960/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14795 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/3973/U.O.ST-BO2 del 17 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14803 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/1966/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2015/2664/U.O.ST-BO2 del 24 febbraio 2015, prot. n. 2016/9180/U.O.ST-BO2 del 25 febbraio 2016 e prot. n. 2021/14799 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4963/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14810 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/10074/U.O.ST-BO2 del 19 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14792 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/3660/BO2 dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14802 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4274/U.O.ST-BO2 del 20 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14804 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/1969/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14798 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/1967/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14808 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4962/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14806 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/5084/BO2 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14809 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4961/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16632 del 13 ottobre 2021,

